



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione

Il Coordinatore

Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:
ARIANO IRPINO
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

REGIONE CAMPANIA

Prof. 2009. 1126216 del 30/12/2009 ore 15,06

Dest.: Settore provinciale del genio Civile -
Ariano Irpino

Fascicolo : ZUU9.XLVI/1/1.66

Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino



e p.c. Al Settore Geologico Regionale
All'Assessore Regionale ai LLPP
Agli Ordini e Collegi Professionali
presenti sul territorio regionale

LORO SEDI

Oggetto: Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 11 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si segnala che sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 297 del 22 dicembre u.s. è stata pubblicata la circolare 11 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto "Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative".

Facendo riferimento a quanto disposto dall'art.20 del D.L. 248/07 (nel testo, convertito in legge, attualmente vigente), con tale circolare il Ministero ha inteso fornire chiarimenti sul regime degli interventi per i quali è consentita l'applicazione, anche dopo il 30 giugno 2009, di norme tecniche per le costruzioni previgenti alle NTC-2008 approvate con D.M. 14/1/2008.

Si evidenziano, nel seguito, gli aspetti di interesse per codesti Settori Provinciali del Genio Civile, nonché le implicazioni determinate dalla circolare in oggetto nei confronti di quanto già disposto dallo scrivente con propria circolare prot.598263 del 3/7/2009.

A) Costruzioni di natura privatistica

A.1) L'inizio, per le costruzioni e le opere infrastrutturali, viene assimilato alla data di presentazione della denuncia dei lavori (di cui all'art. 2 della L.R. 9/83).

Pertanto, per i lavori oggetto di denuncia (sia "prima denuncia" che denuncia "in variante") presentata entro il 30 giugno 2009 continua ad applicarsi, fino all'ultimazione dei lavori e al collaudo, la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti.

A.2) A partire dall' 1/7/2009, posto che non possono più effettuarsi "prime denunce" di lavori progettati senza far ricorso alle NTC-2008, resta confermato che è consentito effettuare denunce di lavori "in variante", progettati con norme previgenti alle NTC-2008, a condizione che si tratti di varianti "non sostanziali", nel senso indicato nella circolare prot.598263 in data 3/7/2009, a firma dello scrivente, e nelle circolari del M.I.T. in data 5/8/2009 e 11/12/2009.

Con l'ultima circolare del M.I.T. viene precisato, inoltre, che spetta al progettista delle strutture valutare se ricorrono le condizioni per le quali la variante deve essere ritenuta "sostanziale".

Pertanto, è a questi che va richiesto di produrre, in allegato alle denunce di lavori “in variante” (progettati con norme previgenti alle NTC-2008), una specifica dichiarazione asseverata dalla quale risulti che non si tratta di variante “sostanziale”. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente al collaudatore in corso d’opera (stante l’art.5 della L.R.9/83 e s.m.i.) e deve essere vistata dal direttore dei lavori, che d’altra parte è tenuto a firmare gli elaborati progettuali (ai sensi dell’art.93, comma 2, del D.P.R.380/01 – art.17, comma 2, L.64/74).

Per quanto detto sopra, è evidente che gli ulteriori adempimenti previsti ai punti **IV-B-1** e **IV-B-2** della circolare dello scrivente con prot.598263 del 3/7/2009 (dichiarazione dell’avvenuto inizio dei lavori e conseguente comunicazione al Comune ai fini della verifica) non vanno più effettuati, mentre resta, ovviamente, l’obbligo per gli Uffici di sottoporre anche tale asseverazione al proprio controllo di merito, con l’eventuale conseguenza di cui al punto **IV-B-3** (segnalazione all’Autorità Giudiziaria e all’Ordine o Collegio Professionale, in caso di dichiarazione non veritiera).

Viceversa, nei casi in cui i lavori a farsi richiedano varianti “sostanziali”, dovrà procedersi alla “riprogettazione” dell’intero organismo strutturale (e, conseguentemente, alla verifica di quanto eventualmente già costruito) nel rispetto delle NTC-2008.

B) Opere pubbliche o di interesse pubblico

Si premette, concordemente con la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 29 marzo 2007, n. 3, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti sottoposti alla normativa vigente in materia di lavori pubblici sono sempre tenuti a valutare, in relazione al primario interesse della tutela della pubblica incolumità, l’opportunità di procedere all’adeguamento dei progetti alle nuove norme tecniche, anche in presenza di lavori già affidati.

Ciò premesso, tenendo conto del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 20 del D.L. 248/07, nonché delle già richiamate circolari prot.598263 in data 3/7/2009, a firma dello scrivente, e circolari del M.I.T. in data 5/8/2009 e 11/12/2009, resta definito quanto segue.

B.1) Per le opere per le quali i lavori risultino già affidati (ovvero il progetto definitivo o esecutivo sia stato avviato) prima del 5/3/2008 (data di entrata in vigore del D.M. 14/1/2008), si può continuare ad applicare, fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo, la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, anche per edifici e infrastrutture così detti “strategici” o “rilevanti” di interesse statale (di cui al Decreto del Capo del Dipartimento Protezione Civile del 21/10/03).

B.2) Stante il tenore letterale delle richiamate circolari del M.I.T., la facoltà di cui al precedente punto (quella di continuare ad applicare, fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo, la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti) permane anche nei casi in cui la data di affidamento dei lavori (ovvero l’avvio del progetto definitivo o esecutivo) è compresa tra il 5/3/2008 e il 30/6/2009. Da tale facoltà restano però esclusi – è bene sottolinearlo – gli edifici e le infrastrutture così detti “strategici” o “rilevanti” di interesse statale, stante la previsione del comma 4 dell’art.20 del D.L. 248/07.

Stante l’interesse per la questione trattata nella presente nota, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile in indirizzo sono invitati a darne opportunamente notizia all’utenza e ad impartire le conseguenziali direttive agli Uffici.

SC/NDB

- Dott. Italo Giulivo -

